



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 24/04/2020

FATTO

Il ricorrente lamenta l'errata stima da parte dell'intermediario convenuto del rendimento spettante in relazione a dieci buoni fruttiferi appartenenti alla serie di emissione Q/P (nn. progressivi: 000.174/175 (emissione 05/02/1987); 000.188/189/190 (24/02/1987); 000.192/193/194 (25/02/1987); 000.074/075 (28/01/1988) sottoscritti in data 30.12.1987 e 18.05.1989. In particolare, il ricorrente riferisce di averne richiesto il rimborso in date 12/12/2017, 27/12/2017 e 01/12/2018 e di aver ricevuto rimborso per un valore inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo dei titoli. Ciò premesso, il ricorrente che chiede che venga accertato il proprio diritto ad ottenere il rimborso degli interessi dovuti per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno di maturazione, secondo le condizioni previste dal titolo.

Costitutosi, l'intermediario precisa che i BFP dedotti in giudizio, appartengono alla serie di emissione Q/P, istituita con apposito decreto n. 148 del 13.06.1986; i rendimenti di tali



buoni e le modalità di capitalizzazione relativamente ai buoni appartenenti a tale serie sono stati modificati per effetto del D.M. n. 146 del 13.06.1986. Su tali buoni risulta apposto il timbro recante i nuovi rendimenti e/o le nuove modalità di capitalizzazione applicabili fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto. Precisa il convenuto che l'appartenenza dei suddetti buoni alla serie Q è chiaramente comprensibile dai timbri apposti dall'intermediario, come previsto dall'art. 5 del DM 13.06.1986, ed in particolare dalla circostanza che sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza alla Serie (Serie Q/P) ed il timbro dei nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie sottoscritta. Peraltro, secondo l'intermediario i Buoni Fruttiferi in oggetto, essendo equiparati a titolo del debito, sono assoggettati ad una ritenuta fiscale sugli interessi maturati e solo gli interessi maturati sui Buoni emessi fino al 20/09/1986 sono esenti da detta ritenuta, in quanto il DM, nell'istituire il buono serie Q, ha stabilito i nuovi tassi fino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, calcolato con l'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12% come indicato nel DM e come indicato nel timbro. Il convenuto, pertanto, precisa che il proprio operato appare del tutto legittimo in quanto, pur utilizzando un modulo relativo alla precedente serie (la "P"), aveva, comunque, apposto sul buono i timbri espressamente previsti dalla norma sopra trascritta, il cui contenuto era conosciuto, o doveva esserlo, da parte del sottoscrittore. Ritenendo di aver operato in piena conformità con quanto prescritto dal D.M., l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda del ricorrente, il quale chiede all'Arbitro di voler accertare l'illegittimità del calcolo compiuto dall'intermediario per la liquidazione di dieci buoni fruttiferi appartenente alla serie Q/P, già incassati.

Tali buoni sono stati emessi sotto la vigenza del DM del 13/06/1986, l'articolo 5 prevedeva che tali titoli potessero essere costituiti dal cartaceo della precedente serie P, purché debitamente integrati con il timbro attestante l'appartenenza alla serie Q/P e la corretta indicazione dei tassi di interessi applicati. In particolare, i ricorrenti richiedono che venga riconosciuto il proprio diritto ad ottenere l'applicazione dei tassi originari per il periodo di maturazione compreso tra il 21esimo ed il 30esimo anno, in quanto i BFP (pur essendo corretti sul retro mediante l'apposizione della stampa recante il tasso di interessi applicabili



per gli anni precedenti al 20esimo) non hanno introdotto modifiche rispetto ai tassi di interessi previsti per gli anni successivi al 21esimo.

La questione non è nuova né a questo Arbitro né alla giurisprudenza di merito e di legittimità, e rappresenta ormai una casistica significativa che ha originato un orientamento consolidato sul punto. In particolare, è oramai consolidato l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario che riconosce, in fattispecie analoghe a quella per cui è giudizio, la legittimità del rimborso dei BPF secondo i tassi di rendimento previsti dal DM n. 148/13 giugno 1986, invece che alle condizioni originariamente stampigliate sui titoli. E ciò in ragione dell'espresso disposto di legge di cui all'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 – abrogato nel 1999, ma ancora applicabile ai rapporti sorti anteriormente e non ancora cessati – a norma del quale le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro per il tesoro con riferimento a buoni di nuova emissione, *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*. Tale orientamento, trae origine dalla previsione normativa dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, a norma del quale *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. [...] Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”*. Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di Cassazione, ripetutamente richiamato dall'Arbitro (Cass., Sent. n. 27809/2005), tale disposto normativo vale a qualificare i BPF come meri titoli di legittimazione privi del carattere della c.d. letteralità, tipico dei titoli di credito, e suscettibili di integrazione extracartolare. Sul punto, si è espresso anche il Collegio di Coordinamento (dec. n. 5674/2013) secondo il quale *“il rapporto causale sottostante all'atto della sottoscrizione del BPF può essere considerato un contratto di deposito fruttifero o se non altro di mutuo. La regolamentazione del rapporto non ha tuttavia solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibili alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”*. La giurisprudenza di Cassazione ha peraltro precisato che se *“i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno*



considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.” nondimeno, deve evidenziarsi che *“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli” è “destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), dovendosi pertanto *“procedere ad una valutazione, beninteso complessiva e non atomistica, del dato testuale [...] scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della previsione dettata dall'art. 1342 c.c., comma 1, concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario.”* (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 4761/18).

Conseguentemente, l'Arbitro ha precisato che il regime normativo di rimborso è destinato a prevalere sulla difforme indicazione cartolare solo se introdotto successivamente all'emissione del titolo.

Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P” e sui quali è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 (v. infra Appendice) rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.

Nel caso di specie, il decreto ministeriale modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi della serie Q/P appartenenti ai ricorrenti, cosicché il Collegio ritiene che possa essersi ingenerato in essi un legittimo affidamento circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. Pertanto, il Collegio ravvisa la negligenza dell'intermediario, che non ha provveduto ad aggiornare le risultanze facciali, in conformità alla novella normativa anche con riferimento al periodo intercorrente fra il 21° e il 30° anno e ritiene che – con riferimento al terzo decennio – il rimborso debba avvenire secondo i tassi originari riportati sul modulo originario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In ragione di ciò, il Collegio ritiene che l'intermediario sia tenuto a rimborsare al ricorrente il maggior importo dovuto, rispetto a quello già rimborsato, secondo le condizioni poste sul retro dei buoni fruttiferi postali per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA